CAMERA DEI DEPUTATI N. 4310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

VALSECCHI PASQUALE, BONAFINI, TORELLI e ROSATI

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 luglio 1967 *(Stampato n. 1698)*

Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 luglio 1967

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I mezzi di trasporto sequestrati, perché usati per commettere contrabbando a termini della legge doganale e di altre leggi fiscali speciali, possono essere venduti trascorsi 90 giorni dalla data del sequestro.

ART. 2.

La vendita viene fatta a cura del ricevitore della dogana che ha la gestione del contesto, secondo le norme previste dal regolamento doganale per l'alienazione delle cose confiscate e previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione o al giudizio penale. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

ART. 3.

Il ricavato della vendita sarà depositato con le forme dei depositi giudiziari e rimarrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente sino all'esito del giudizio.

Qualsiasi diritto sul mezzo di trasporto potrà farsi valere esclusivamente sulla somma ricavata dalla vendita.